

# VADEMECUM

LEGGE REGIONALE 84/09 sui soggiorni didattico-educativi



Suggerimenti  
agli adempimenti  
da osservare  
per svolgere  
i nostri Campi  
sul territorio  
della Regione Toscana



*La vita di un  
uomo in frontiera  
è una vita grande;  
ma per poterla  
vivere occorre  
prepararsi  
in anticipo  
alle difficoltà che  
possono sorgere*

A CURA  
DELLA PATTUGLIA  
REGIONALE  
SETTORE  
PROTEZIONE  
CIVILE

B.P.

# Pattuglia Regionale PROTEZIONE CIVILE

## INCARICATO REGIONALE

Marco Gambuli  
epc@toscana.agesci.it

## PATTUGLIA

Graziano Guccini  
Azzurra Giambertone  
Paolo Bacci  
Valentina Nardi  
Paolo Panicacci  
Paolo Cantini  
Sullivan D'Auria

## INCARICATI DI ZONA

**Zona Arezzo**  
Lorenzo Sedda

**Zona Siena**  
Andrea Lucchesi

**Zona Grosseto**  
Alberto Cancemi

**Zona Costa Etrusca**  
Enrico Eleuteri

**Zona Livorno**  
Guccini Graziano

**Zona Pisa**  
Paolo Cantini

**Zona Lu.Ma.Ca.**  
Paolo Bacci

**Zona Pistoia**  
Leandro Nesti

**Zona Prato**  
Riccardo Nenci

**Zona Valdarno**  
Carlo Bani

**Zona Firenze Est**  
Paolo Panicacci

**Zona Firenze Ovest**  
Arturo Lagana

# SOMMARIO

- 2 ■ Presentazione
- 4 ■ Testo integrale della legge Regionale
- 8 ■ Analisi comparativa del testo
- 8 ■ La Legge
- 11 ■ Gli allegati
- 16 ■ Sintesi:  
Adempimenti da osservare per i campeggi
- 18 ■ Modelli
- 18 ■ Fac Simile Allegato A
- 19 ■ Fac Simile Allegato B
- 20 ■ DFac Simile Allegato C
- 21 ■ Fac Simile Autorizzazioni del Proprietario
- 22 ■ Fac Simile Autorizzazioni Genitori



# A

*ttraverso monti e valli, con le bellezze del paesaggio che mutano ad ogni passo, ti senti un uomo libero. Non c'è piacere che si avvicini a quello di prepararsi il proprio pasto alla fine del giorno su un piccolo fuoco di braci ardenti; nessun profumo vale l'odore di quel fuoco... (Baden Powel).*

*La libertà che sperimentiamo nel nostro essere scout è qualcosa di prezioso e raro, ma da capi non può sfuggirci la strettissima connessione che la unisce alla responsabilità che giorno dopo giorno cerchiamo di testimoniare ai nostri ragazzi. Il nostro fare educazione è uno strumento con cui crediamo si possa contribuire incisivamente alla crescita del Paese, tramite la formazione di quel ragazzo e quella ragazza che un giorno diverranno l'Uomo e la Donna della Partenza.*

*“Immagino che ogni ragazzo desideri rendersi utile alla sua Patria in un modo o nell'altro. C'è un mezzo col quale può farlo facilmente, ed è quello di divenire Esploratore.”*

*Il nostro servizio alla polis non può quindi in alcun modo prescindere, da una parte, dall'educazione alla legalità e, dall'altra, dall'educazione alla prevenzione, attitudine quest'ultima che diventa azione concreta e progettata della legalità.*

*Lo sforzo compiuto dalla Pattuglia P.C. vuole andare in questa direzione, cercando di raccogliere parte delle norme che la nostra Regione ha emanato e che riguardano da vicino la nostra attività con i ragazzi.*

*(B.P.) Lungi dall'essere una guida completa e definitiva della materia, quest'opuscolo vuole soltanto essere uno stimolo affinché i Capi approfondiscano aspetti del servizio spesso*

*trascurati per fretta o disattenzione, che invece si rivelano di centrale importanza, qualora se ne colga la portata, con riferimento all'educazione alla legalità, alla tutela delle persone che ci sono affidate o che operano con noi ed al rispetto dell'ambiente che ci circonda.*

*L'unico suggerimento che ci sentiamo di dare è di operare sempre col massimo coinvolgimento degli enti e delle istituzioni del territorio che ci ospita, coinvolgendoli e verificando sempre con loro la correttezza di quanto si intende mettere in atto.*

*Questo, oltre ad evitarci qualche spiacevole sorpresa, ci permetterà di accrescere il nostro senso civico e lo spirito di collaborazione con lo Stato e gli Enti pubblici in genere, dato di fondamentale importanza nel nostro essere educatori scout.*

**La Pattuglia di P.C. Toscana**

## AVVERTENZE

I testi normativi citati sono aggiornati all'aprile 2012, pertanto non vengono prese in considerazione le successive modifiche.

Il presente testo ha carattere meramente esemplificativo.

Vi invitiamo pertanto a verificare di volta in volta il dettato normativo di riferimento che rimane l'unico elemento vincolante.

Si declina ogni responsabilità per eventuali indicazioni incomplete o errate.



# Testo integrale della legge regionale

## LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 84

*Disposizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in Toscana.*

(Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 31.12.2009 )

	pag.
PREAMBOLO	4
Articolo 1 - Oggetto e finalità	5
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 - Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni didattico educativi	5
Articolo 4 - Promozione dello sportello unico	5
Articolo 5 - Preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti	5
Articolo 6 - Attività di campeggio nelle aree protette	5
Articolo 7 - Promozione della fruizione del patrimonio agricolo forestale per l'attività di campeggio	6
Articolo 8 - Vigilanza	6
Articolo 9 - Sanzioni	6
Allegati	7

### PREAMBOLO

#### VISTI:

- l'articolo 117 comma 4 della Costituzione;
- l'articolo 4 comma 1 lettera q) e l'articolo 59 comma 1 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo);
- la legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

#### CONSIDERATO che:

- la Toscana da tempo ha strutturate nel territorio esperienze periodiche di soggiorni a carattere didattico educativo in favore dei giovani, iniziative promosse da enti e associazioni senza di scopo di lucro tese a favorire attraverso la collegialità, la condivisione, la mutualità la crescita educativa del singolo anche come soggetto sociale, parte di una comunità solidale e consapevole di diritti e doveri. Particolarmente, sono le esperienze dei campeggi nei boschi o in aree aperte di valore naturalistico e i soggiorni in strutture abitative a catalizzare la maggiore partecipazione di bambini e ragazzi: l'esperienza dello scoutismo, assieme a quella di moltissime altre realtà organizzate, anche a carattere associativo, si confermano oramai da anni parte attiva di quel mondo della sussidiarietà sociale,
- la Regione Toscana ha provveduto nel tempo a offrire concreto riconoscimento alla validità e utilità sociale di interesse generale a suddette esperienze: la l.r. 23/2002 attribuisce alla Regione il compito di promuovere "interventi di educazione non formale degli adolescenti, dei giovani ...al fine di concorrere ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale". Con il piano integrato generale di indirizzo di cui alla l.r. 32/2002 la Regione ha avviato un progetto di interesse regionale in materia di soggiorni educativi per i giovani, finalizzato a sostenere finanziariamente la realizzazione di soggiorni educativi per i giovani, promossi appunto da soggetti senza scopo di lucro;
- sino ad oggi le esperienze dei campeggi e dei soggiorni didattico educativi trovavano riferimento, sotto il profilo dei requisiti strutturali ed organizzativi, nelle previsioni del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo del 2000, rispettivamente alle disposizioni per "autorizzazione ai campeggi temporanei" (articolo 38) e alle disposizioni per le "case per ferie e rifugi escursionistici" (articolo 47), sottoponendo pertanto gli organizzatori ad una serie di adempimenti valutati come eccessivamente gravosi per la natura e la durata delle esperienze medesime;
- da tempo, pertanto, pervenivano dai soggetti organizzatori richieste per una disciplina che prevedesse, stante le particolari caratteristiche dei soggiorni (durata limitata rispetto alle previsioni dei campeggi temporanei, numero di partecipanti generalmente ridotto, finalità didattico educative, assenza del fine di lucro), procedure di autorizzazione semplificate, alleggerimento dei requisiti organizzativi e strutturali, riduzione del carico burocratico;
- le disposizioni agevolative riguardano: l'assoggettamento ad autoconsumo familiare dei pasti preparati, e serviti agli ospiti dei soggiorni, l'obbligo delle sole caratteristiche di civile abitazione per i locali ospitanti i soggiorni c.d. "in accantonamento", garantendo la presenza di adeguati servizi igienici, la riduzione delle pratiche amministrative;
- per quanto concerne la semplificazione delle pratiche amministrative, in assenza di un potere della Regione verso gli enti titolari della funzione autorizzatoria, la legge prevede la promozione della sottoscrizione di un protocollo da parte dei soggetti titolari delle procedure autorizzative a vario titolo;

- infine, si è ritenuto opportuno definire un percorso per la formazione di indirizzi univoci alla regolamentazione dell'attività di campeggio, nell'ambito delle aree protette, al fine di portare a unitarietà i vincoli e le prescrizioni all'attività campeggistica nelle suddette aree; si approva la seguente legge

### **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. La presente legge detta disposizioni in per lo svolgimento in Toscana, in sicurezza e nel rispetto dei luoghi interessati, di soggiorni didattico educativi organizzati da enti e associazioni senza scopo di lucro.
2. La Regione riconosce nei soggiorni didattico educativi un momento educativo e formativo di rilievo per i giovani e ne agevola la diffusione in coerenza coi principi e gli obiettivi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro).

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. La presente legge disciplina le seguenti tipologie di soggiorni didattico educativi:
  - a) i campeggi temporanei di cui all'articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), che abbiano una durata massima di venti giorni come indicato nell'atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente;
  - b) i soggiorni in accantonamento, che abbiano durata massima di venti giorni e siano realizzati in immobili dotati della abitabilità, aventi le caratteristiche della civile abitazione e con servizi igienici, bagni o docce nella misura di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

### **Articolo 3 - Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni didattico educativi**

1. I soggiorni didattico educativi possono svolgersi nell'ambito del territorio regionale a seguito di autorizzazione concessa dall'amministrazione comunale territorialmente competente, sulla base di una richiesta presentata sulla base del modello di cui all'allegato C, dal legale rappresentante dell'ente o associazione interessata, o suo delegato, almeno quaranta giorni prima del loro inizio.
2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente è obbligato a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.
3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2 ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l'autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa.
4. In caso di comprovate esigenze dovute ad eventi fortuiti ed imprevedibili che comportino la necessità per l'ente o associazione di presentare una nuova richiesta ad un comune diverso da quello al quale era stata presentata la prima richiesta, i termini di cui ai commi 1 e 3 possono essere derogati dal comune territorialmente competente.
5. Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l'autorizzazione non è richiesta, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.

### **Articolo 4 - Promozione dello sportello unico**

1. Per agevolare l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi, la Giunta regionale favorisce la costituzione da parte del comune di uno sportello unico per le richieste di autorizzazione allo svolgimento dei suddetti soggiorni e per l'acquisizione di autorizzazioni, pareri, permessi, concessioni, necessari la cui titolarità al rilascio è di competenza di soggetti terzi.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, promuove la sottoscrizione fra i soggetti istituzionali interessati di un protocollo nel quale sono indicate le modalità per l'attuazione della funzione di sportello unico, nonché l'individuazione dei costi specifici e la loro ripartizione fra gli aderenti.

### **Articolo 5 - Preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti**

1. Nell'ambito dei soggiorni didattico educativi le attività di preparazione, conservazione e somministrazione degli alimenti si considerano analoghe all'autoconsumo familiare. I cibi, gli alimenti e le bevande preparati, conservati, manipolati nell'ambito dei soggiorni didattico educativi sono destinati al solo autoconsumo. È fatto divieto di cessione a terzi a titolo oneroso.

### **Articolo 6 - Attività di campeggio nelle aree protette**

1. L'attività di campeggio di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) è ammessa all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) in osservanza delle disposizioni della stessa e dei regolamenti adottati dagli enti gestori per garantire la coesistenza fra la conservazione e la protezione della flora, della fauna e dell'ambiente in generale tutelati e la presenza dell'attività campeggistica.
2. Ai fini dell'attività di regolamentazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, con il concorso della Consulta Tecnica per le Aree

# Testo integrale della legge regionale

Protette e la Biodiversità di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), delibera entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge specifici indirizzi finalizzati a rendere per quanto possibile omogenea in tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività di campeggio, particolarmente in ordine:

- a) all'attività di preparazione degli alimenti;
  - b) al reperimento e utilizzo delle risorse idriche e allo smaltimento delle acque reflue;
  - c) all'utilizzo dei presidi per l'espletamento delle funzioni fisiologiche (WC chimici), ivi compresa l'attività di conferimento delle deiezioni non direttamente nell'ambiente;
  - d) al ripristino dei luoghi nelle condizioni antecedenti l'inizio dell'attività di campeggio,
3. Ulteriori indirizzi possono essere assunti dal Consiglio regionale mediante il programma triennale delle aree protette di cui all'articolo 4 della l.r. 49/1995.

## **Articolo 7 - Promozione della fruizione del patrimonio agricolo forestale per l'attività di campeggio**

1. Ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 la Regione e gli altri enti pubblici, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi dei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), favoriscono, rispettivamente e nell'ambito delle proprie attività di programmazione, la massima fruizione dei complessi agricolo forestali di cui all'articolo 28 della stessa l.r. 39/2000 e dei propri patrimoni agro-silvo-pastorali.
2. L'attività di campeggio è riconosciuta quale uso sociale del bosco ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 39/2000.
3. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), l'autorizzazione di cui all'articolo 3 comma 1, concessa dall'amministrazione comunale competente per territorio, deve essere integrata dall'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)").

## **Articolo 8 - Vigilanza**

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e quelle dell'autorità sanitaria, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni.

## **Articolo 9 - Sanzioni**

1. L'attività di soggiorno didattico educativo non autorizzata comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 500,00 e la chiusura del soggiorno.
2. Nel caso in cui un ente o associazione reiteri la violazione di cui al comma 1 nell'arco di due anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura di € 2.000,00. Al soggetto trasgressore è inibita l'autorizzazione all'organizzazione e allo svolgimento di soggiorni didattico educativi per almeno tre anni.
3. Il sindaco può procedere alla revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 comma 1 qualora accerti la violazione delle prescrizioni relative agli allegati A e B e non sia stato ottemperato alla loro attuazione entro 48 ore dalla notifica inoltrata al responsabile del soggiorno.
4. Nel caso in cui un ente o associazione risulti, nell'arco di due anni, oggetto di una seconda revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 3, alla stessa è inibita l'autorizzazione all'organizzazione svolgimento di soggiorni didattico educativi per un anno.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.12.2009.

## **ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI**

Proposta di legge del Consiglio regionale 9 luglio 2009, n. 285

Proponenti:

Nicola Danti, Fabiana Angiolini, Erasmo D'Angelis, Ambra Giorgi, Enzo Brogi, Alberto Magnolfi, Diego Ciulli, Mauro Ricci, Marco Montemagni, Pier Paolo Tognocchi, Caterina Bini, Alessia Petraglia, Giuliana Loris Baudone, Roberto Benedetti, Fabio Roggiolani, Monica Sgherri.

Assegnata alla 5ª Commissione consiliare Messaggio della Commissione in data 3 dicembre 2009

Approvata in data 23 dicembre 2009

Divenuta legge regionale 60/2009 (atti del Consiglio)

## ALLEGATO A e B

Requisiti e condizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in campeggio

Gli organizzatori dei campeggi in sede di istanza di autorizzazione allo svolgimento devono, pena il non accoglimento della richiesta, presentare, in allegato alla domanda:

- Il numero dei partecipanti nonché degli adulti accompagnatori, in numero minimo di uno ogni dieci dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al DM 15 luglio 2003 n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni). Entro le 48 ore successive all'inizio del soggiorno, gli organizzatori sono tenuti a produrre al comune autorizzante l'elenco dei partecipanti effettivi.

Gli organizzatori nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento devono dichiarare:

- la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;
- la piena disponibilità dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato;
- la piena disponibilità dell'autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento dell'area di campeggio;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;
- l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'attività;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;
- l'impegno ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l'area di raccolta in maggiore prossimità all'area di campeggio,

Inoltre

Solo per Allegato A relativamente ai Campeggi

- l'impegno all'utilizzo di un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l'impegno allo svuotamento giornaliero delle deiezioni in una fossa di profondità di almeno un metro, localizzata in area non interferente con acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo, o al conferimento giornaliero secondo le norme di legge quando si sia in presenza di sostanze chimiche per le quali non esista autorizzazione al rilascio nell'ambiente;
- le modalità per garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile.
- Il rispetto delle norme di prevenzione per l'accensione di fuochi di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)

Solo per Allegato B relativamente agli accantonamenti

- le caratteristiche della civile abitazione dell'immobile sede del soggiorno, nonché la disponibilità per gli utenti di servizi igienici, bagni o docce nella misura indicata alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 del dprg 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).



# Analisi comparativa del testo

## Articolo 2 - Definizioni

1. La presente legge disciplina le seguenti tipologie di soggiorni didattico educativi:

a) i campeggi temporanei di cui all'articolo 38 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), che abbiano una durata massima di venti giorni come indicato nell'atto di autorizzazione rilasciato dal comune territorialmente competente;

b) i soggiorni in accantonamento, che abbiano durata massima di venti giorni e siano realizzati in immobili dotati della abitabilità, aventi le caratteristiche della civile abitazione e con servizi igienici, bagni o docce nella misura di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

## Articolo 3 - Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni didattico educativi

1. I soggiorni didattico educativi possono svolgersi nell'ambito del territorio regionale a seguito di autorizzazione concessa dall'amministrazione comunale territorialmente competente, sulla base di una richiesta presentata sulla base del modello di cui all'allegato C, dal legale rappresentante dell'ente o associazione interessata, o suo delegato, almeno quaranta giorni prima del loro inizio.

2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente è obbligato a fornire o autocertificare il possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.

3. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2 ed in assenza di una sua accettazione o di un suo diniego scritto e motivato, l'autorizzazione allo svolgimento del campeggio o del soggiorno in accantonamento si intende concessa.

4. ...

5. Per lo svolgimento di soggiorni di durata inferiore ai quattro giorni l'autorizzazione non è richiesta, fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti e l'esistenza delle condizioni di cui agli allegati A e B.

## ARTICOLO 38LRT 42/00

### Autorizzazione per campeggi temporanei

1. Il Comune può consentire, in aree pubbliche o private ove siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la salvaguardia della pubblica salute e dell'ambiente, campeggi della durata massima di sessanta giorni:

a) per rispondere ad avvenimenti di carattere straordinario;  
b) per le finalità educative, ricreative, sportive, culturali, sociali, religiose delle associazioni ed organismi senza scopo di lucro.

2. Il Comune determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

## DPGR 23.04.01 n. 18 r, art. 35, c. 2, lett. C

un wc ogni dieci posti letto effettivi, un bagno o doccia ogni dodici posti letto effettivi, un lavabo ogni quattro posti letto effettivi; detti rapporti sono calcolati non computando le camere dotate di servizi igienici privati;

Autorizzazione del Comune su richiesta Allegato C, almeno 40 gg prima dell'inizio

Corredata dalle autocertificazioni del possesso dei requisiti Allegati A o B

Se entro 30 gg dalla richiesta non si riceve diniego motivato scritto, SILENZIO-ASSENSO

Inferiore a 4 gg non serve l'autorizzazione ma permangono tutti gli obblighi (Campi mobili con permanenze in posti diversi, Campetti e Uscite).

#### Articolo 6 - Attività di campeggio nelle aree protette

1. L'attività di campeggio di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) è ammessa all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1992 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) in osservanza delle disposizioni della stessa e dei regolamenti adottati dagli enti gestori per garantire la coesistenza fra la conservazione e la protezione della flora, della fauna e dell'ambiente in generale tutelati e la presenza dell'attività campeggistica.

2. Ai fini dell'attività di regolamentazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, con il concorso della Consulta Tecnica per le Aree Protette e la Biodiversità di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), delibera entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge specifici indirizzi finalizzati a rendere per quanto possibile omogenea in tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività di campeggio, particolarmente in ordine:

- a) all'attività di preparazione degli alimenti;
- b) al reperimento e utilizzo delle risorse idriche e allo smaltimento delle acque reflue;
- c) all'utilizzo dei presidi per l'espletamento delle funzioni fisiologiche (WC chimici), ivi compresa l'attività di conferimento delle deiezioni non direttamente nell'ambiente;
- d) al ripristino dei luoghi nelle condizioni antecedenti l'inizio dell'attività di campeggio,

3. Ulteriori indirizzi possono essere assunti dal Consiglio regionale mediante il programma triennale delle aree protette di cui all'articolo 4 della l.r. 49/1995.

In caso di campeggi in PARCHI, RISERVE E AREE NATURALI obbligo di informarsi sui regolamenti dell'Ente Gestore dell'area.

Adozione normativa specifica per le aree protette: ad oggi ancora non adottata, ma in corso di valutazione una ristura complessiva del Testo Unico Regionale sul Turismo (L.R. 42/2000) in cui verranno inseriti anche questi contenuti e verosimilmente verrà inglobata anche la L.R. 84/2009. *Parere interpretativo della Giunta Regionale Toscana del 11/07/2011*

#### Articolo 7 - Promozione della fruizione del patrimonio agricolo forestale per l'attività di campeggio

...

3. Nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio agricolo forestale regionale, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), l'autorizzazione di cui all'articolo 3 comma 1, concessa dall'amministrazione comunale competente per territorio, deve essere integrata dall'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 "Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)").

Ovvero nelle aree demaniali occorre l'Autorizzazione dell'ente che gestisce il patrimonio agricolo-forestale (normalmente la Provincia o, dove esiste, la Comunità Montana).

#### Art. 50 DPRG 23-11-05 n. 61/R- Autorizzazioni e concessioni amministrative all'uso dei beni appartenenti al patrimonio agricolo- forestale regionale

1. L'uso eccezionale e temporaneo di un bene appartenente al patrimonio agricolo forestale regionale può essere autorizzato ai sensi dell'articolo 39.

#### Art. 39 - Autorizzazioni all'uso dei beni

# Analisi comparativa del testo



## Articolo 8 - Vigilanza

1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza e quelle dell'autorità sanitaria, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni.

## Articolo 9 - Sanzioni

1. L'attività di soggiorno didattico educativo **non autorizzata** comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € **200,00** a € 500,00 e la chiusura del soggiorno.

2. Nel caso in cui un ente o associazione **reiteri** la violazione di cui al comma 1 **nell'arco di due anni**, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nella misura di € **2.000,00**. Al soggetto trasgressore è inibita l'autorizzazione all'organizzazione e allo svolgimento di soggiorni didattico educativi per **almeno tre anni**.

3. Il sindaco può procedere alla **revoca dell'autorizzazione** di cui all'articolo 3 comma 1 qualora accerti la **violazione delle prescrizioni relative agli allegati A e B** e **non sia stato ottemperato alla loro attuazione entro 48 ore** dalla notifica inoltrata al responsabile del soggiorno.

4. Nel caso in cui un ente o associazione risulti, **nell'arco di due anni**, oggetto di una **seconda revoca dell'autorizzazione** ai sensi del comma 3, alla stessa è **inibita l'autorizzazione** all'organizzazione svolgimento di soggiorni didattico educativi **per un anno**.

1. Il dirigente competente in materia di patrimonio può autorizzare, su richiesta motivata del soggetto interessato, l'uso eccezionale e temporaneo di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile regionale per un periodo non superiore ad un anno.

2. L'autorizzazione contiene, in particolare:

a) l'esatta indicazione del bene o della porzione oggetto di uso;

b) il periodo temporale di validità;

c) l'uso per il quale è rilasciata l'autorizzazione;

d) l'indicazione del soggetto responsabile per eventuali danni a terzi durante l'uso o a causa di esso.

3...

4...

5. L'autorizzazione all'uso di durata inferiore a trenta giorni e non finalizzata a scopo di lucro può essere rilasciata anche a titolo gratuito.

6...

Questa autorizzazione è in aggiunta a quella comunale e ne va fatta all'ente che gestisce il patrimonio agricolo-forestale (normalmente la Provincia o, dove esiste, la Comunità Montana).

Senza autorizzazione 200/500

Recidiva nei due anni 2000 €. + inibizione dal fare campi per 3 anni

Revoca del Sindaco per mancanza requisiti Allegati A e B non ottemperati entro 48 ore dalla notifica

Recidiva nei due anni comporta l'inibizione per un anno

## GLI ALLEGATI

### ALLEGATO A e B Requisiti e condizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in campeggio

Gli organizzatori dei campeggi in sede di istanza di autorizzazione allo svolgimento devono, pena il non accoglimento della richiesta, presentare, in allegato alla domanda:

- Il numero dei partecipanti nonché degli adulti accompagnatori, in numero minimo di uno ogni dieci dei quali almeno uno titolare di un attestato di frequenza di un corso di primo soccorso sanitario conforme nei contenuti alle disposizioni di cui al DM 15 luglio 2003 n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15 comma 3 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni).

Entro le 48 ore successive all'inizio del soggiorno, gli organizzatori sono tenuti a produrre al comune autorizzante l'elenco dei partecipanti effettivi.

Gli organizzatori nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento devono dichiarare:

- la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;
- la piena disponibilità dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato;
- la piena disponibilità dell'autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento dell'area di campeggio;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;
- l'impegno al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'attività;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;
- l'impegno ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l'area di raccolta in maggiore prossimità all'area di campeggio.

Con la richiesta di autorizzazione comunicare il numero degli accompagnatori che non deve essere inferiore a 10/1 e dichiarare che almeno 1 sempre presente deve avere l'attestato al corso BLS. E' consigliabile che copia dell'attestato sia disponibile tra i documenti al campo.

Corso BLS

- 1) Numero minimo di ore richiesto: 12 ore;
- 2) Materie del corso: indicate nel DM 388/2003;
- 3) Validità: 3 anni, poi ripetizione.

*Parere interpretativo della Giunta Regionale Toscana del 11/07/2011*

Comunicare entro 48 ore dall'inizio l'elenco effettivo

- Preparare e far firmare le autorizzazioni scritte dei genitori dei minorenni
- Preparare foglio per l'autorizzazione all'uso del fondo ed al passaggio da far firmare al titolare/proprietario del campo/struttura
- Avere sempre con se la lista dei codici censimento, compresi quelli temporanei (cambusieri)
- "Lasciano il posto meglio di come lo hanno trovato" ora è sancito dalla Legge e va dichiarato prima
- Dichiarare il possesso della Cassetta di PS
- Dichiarare l'impegno ad effettuare la raccolta differenziata,

## Solo per Allegato A relativamente ai Campeggi

- l'impegno all'utilizzo di un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l'impegno allo svuotamento giornaliero delle deiezioni in una fossa di profondità di almeno un metro, localizzata in area non interferente con acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo, o al conferimento giornaliero secondo le norme di legge quando si sia in presenza di sostanze chimiche per le quali non esista autorizzazione al rilascio nell'ambiente;
- le modalità per garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile;
- Il rispetto delle norme di prevenzione per l'accensione di fuochi di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)



L'incendio colposo prevede reclusione da 1 a 5 anni

- 1 wc da campeggio ogni 10 partecipanti
- prodotti disinfettanti non inquinanti (ASL e Arpat consigliano l'utilizzo della calce). La calce, prodotto naturale, impiegata con il concorso delle migliori tecnologie oggi disponibili, è sicuramente il materiale più compatibile con l'ambiente sotto un profilo dei costi e dei benefici.  
La calce si impiega come reagente naturale per i trattamenti delle acque reflue, per l'igienizzazione dei fanghi biologici, la depurazione dei fumi degli inceneritori e delle centrali termoelettriche.
- Relazione su modalità approvvigionamento idrico (serbatoi di accumulo in quale materiale, tubo di gomma o PVC, lungo quanti metri, prelievo da pozzo, sorgente, acquedotto, garanzia di qualità dell'acqua di emungimento non da acquedotto)

## PREVENZIONE, SALVAGUARDIA E TUTELA DEL TERRITORIO DAGLI INCENDI BOSCHIVI

### Art. 58 - Azioni a rischio d'incendio


1. Costituiscono azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendi boschivi ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera a) della legge forestale:

- a) l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- b) l'abbruciamento di residui vegetali;
- c) l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- d) l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.

2. Lo svolgimento delle azioni di cui al comma 1 è soggetto alle norme di prevenzione degli incendi boschivi dettate dal presente capo, differenziate in relazione alle diverse aree del territorio ed ai periodi definiti o meno a rischio di incendio.

### Art. 59 - Aree soggette alle norme di prevenzione dagli incendi boschivi

1. Le seguenti aree sono soggette a tutte le norme di prevenzione relative alle azioni di cui all'articolo 58, comma 1: a) i boschi e le aree assimilate, di cui all'articolo 3 della



**Mappa dei comuni toscana classificati  
a rischio incendi particolarmente elevato**

*legge forestale*; (1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.)

*c) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi non definiti a rischio di incendio ai sensi dell'articolo 61;*

*d) la fascia di terreno contigua alle aree di cui alle lettere a) e b), di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante i periodi definiti a rischio di incendio ai sensi dell'articolo 61.*

*Art. 60 - Aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi*

*1. Le aree... sono i boschi e le aree assimilate... dei comuni di:*

*a) Anghiari, Arezzo, Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fiorentino, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano (Provincia di Arezzo);*

*b) Calenzano, Greve in Chianti, Figline Valdarno, Fucecchio, Pontassieve, Reggello, Vinci (Provincia di Firenze);*

*c) Arcidosso, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Orbetello, Roccalbegna, Roccastrada, Scansano, Scarlino (Provincia di Grosseto);*

*d) Campiglia Marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia Isola, Cecina, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo (Provincia di Livorno);*

*e) Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaione, Capannori, Fabbriche di Vallico, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vagli Sotto, Villa Basilica (Provincia di Lucca);*

*f) Bagnone, Carrara, Casole in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri (Provincia di Massa-Carrara);*

*g) Buti, Calci, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo di Val di Cecina, Pisa, Pomarance, Riparbella, San Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano (Provincia di Pisa);*

Per la violazione di queste disposizioni sono previste sanzioni pecuniarie



- h) Lamporecchio, Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle Pistoiese, (Provincia di Pistoia);
- i) Carmignano, Vaiano (Provincia di Prato);
- j) Montalcino, Monticiano, Sovicille (Provincia di Siena).

2. A seguito della violazione dei divieti di cui al presente capo nelle aree di cui al comma 1 e nei periodi a rischio di cui all'articolo 61 si applicano le sanzioni previste all'articolo 82, comma 3, lettera a) della legge forestale.

#### Art. 61 - Periodi a rischio di incendio

1. Il periodo a rischio d'incendio di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b) della legge forestale, determinato su base statistica meteo-climatica regionale, è quello compreso tra il 1° luglio e il 31 agosto di ogni anno.

2. Le province possono, ai sensi dell'articolo 76, comma 2 della legge forestale, anche per singole aree omogenee, modificare il periodo a rischio di cui al comma 1 o istituire periodi a rischio diversi.

#### Art. 62 - Divieti

1. Nelle aree di cui all'articolo 59 è vietato compiere le azioni di cui all'articolo 58 al di fuori dei casi espressamente consentiti od autorizzati in base alle disposizioni di cui al presente capo od attuare le stesse, ove consentite, senza adottare le precauzioni od osservare le prescrizioni di cui al presente capo, o contenute negli atti di autorizzazione.

#### Art. 63 - Norme di prevenzione per l'accensione di fuochi

1. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 l'accensione di fuochi è consentita :

b) per la cottura di cibi nei bracieri o nei barbecue situati in giardini oppure in altre pertinenze di abitazioni.

2. Per l'accensione di cui al comma 1 devono essere rispettate le seguenti precauzioni:

a) utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;

b) adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata in relazione alla combustibilità della stessa ed alle condizioni climatiche e di ventosità;

c) costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento, ivi compresa la verifica, al momento dell'abbandono del luogo, dell'avvenuto spegnimento di tizzoni e braci.

3. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 l'accensione di fuochi è inoltre consentita nei bracieri, barbecue od altre strutture fisse esistenti nelle aree attrezzate di cui all'articolo 64 a condizione che siano rispettate le prescrizioni e le precauzioni dettate specificamente per l'uso delle aree attrezzate stesse.

#### Art. 64 - Aree attrezzate per l'accensione di fuochi

1. Si definiscono aree attrezzate per l'accensione di fuochi le aree, accessibili al pubblico, appositamente allestite in zone di afflusso turistico, sportivo o ricreativo e dotate di strutture destinate all'accensione e contenimento del fuoco.

2. La realizzazione e l'uso delle suddette aree attrezzate nelle aree di cui



#### ATTENZIONE

Questa autorizzazione va richiesta anche per le uscite ordinarie durante l'anno se si fanno fuochi o si usano attrezzi a fiamma all'interno di aree boscate o nelle relative fasce di rispetto di 50 o 200 metri.

Nella richiesta di Autorizzazione specificare che si tratta di soggiorni educativi in campeggio temporaneo come descritto nella presente Legge ma svolti per una sola notte, richiamare l'art. 68 qui a fianco ed indicare, anche con il supporto di cartografia, il luogo ed la data del campeggio. Fatelo con molto anticipo ed il giorno stesso è buona prassi fare una comunicazione, anche telefonica ai VVdF ed al Corpo Forestale per evitare inutili allerte incendi.

#### Solo per Allegato B relativamente agli accantonamenti

- le caratteristiche della civile abitazione dell'immobile sede del soggiorno, nonché la disponibilità per gli utenti di servizi igienici, bagni o docce nella misura indicata alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 del dprg 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

all'articolo 59, comma 1, è soggetta ad autorizzazione della comunità montana per i territori di propria competenza e della provincia per i restanti territori. L'autorizzazione specifica altresì eventuali limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.

4. Nelle aree attrezzate deve essere sempre esposta in appositi cartelli la normativa d'uso finalizzata alla prevenzione degli incendi disposta in sede di autorizzazione.

#### Art. 67 - Altre azioni ed attività

1. Nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 l'uso di apparecchi che generino fiamma libera, (Fornellini degli RS compresi e fornelloni di cambusa da campo) nonché di strumenti o attrezzature che possano produrre scintille o faville, è consentito solo nei periodi non definiti a rischio di cui all'articolo 61, purché effettuato adottando le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco. In particolare, tali apparecchi devono essere utilizzati in aree prive, anche temporaneamente, di vegetazione e di altri materiali infiammabili, tenendo sotto costante controllo l'area oggetto dei lavori ed allestendo presidi o strumenti idonei all'immediato spegnimento di principi di incendio.

2. L'uso degli apparecchi, strumenti e attrezzature di cui al comma 1 è sempre consentito nelle aree urbane, nei giardini nonché nelle pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

#### Art. 68 - Deroghe

1. Deroghe ai divieti di cui al presente capo possono essere autorizzate, anche nei periodi a rischio di cui all'articolo 61, dalla comunità montana nei territori di propria competenza e dalla provincia nei restanti territori, per esigenze motivate ed in particolare nei seguenti casi, prevedendo comunque nell'autorizzazione le necessarie prescrizioni e precauzioni al fine di evitare rischi di incendio:

- a) esecuzione di lavori pubblici o privati;
- b) manifestazioni che prevedano l'uso di fuochi anche pirotecnici;
- c) attività in campeggi anche temporanei.



## Adempimenti da osservare per i campeggi

### PRIMA DI PARTIRE

- **Verificare** la località prevista in riferimento alle **aree protette (Parchi, Riserve, Aree Naturali)** e al **Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (Demanio)**. Nel caso l'area sia inserita nel PAFR occorre richiedere **ulteriore autorizzazione** alla Comunità Montana o alla Provincia, nel caso sia un' area protetta occorre quella dell'Ente Parco, dove presente, o della Provincia. *Solo per campeggi*
- **Verificare** se il Comune è inserito nell'**elenco** delle aree a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo di **incendi boschivi**, art. 60 del Regolamento Forestale Toscana DPRG 48/R del 08.08.03 e richiedere ove necessario, la deroga ai divieti della normativa antincendio alla Provincia o Comunità Montana, di cui all' art. 68. *Solo per campeggi*
- **Approvvigionamento idrico adeguato** (alcuni comuni hanno regolamentato almeno 20 lt d'acqua al giorno pro-capite, altri 40/50 più una riserva per un giorno) e produrre una breve **relazione da allegare all'istanza**. *Solo per campeggi*
- **Dotazione dei servizi igienici delle strutture e abitabilità**. *Solo per accantonamenti*
  - 1 1 wc ogni 10 posti letto effettivi,
  - 2 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto effettivi,
  - 3 1 lavabo ogni 4 posti letto effettivi; escluso le camere dotate di servizi igienici privati
- Compilare e far firmare al proprietario del campo, **l'autorizzazione all'uso e transito e l'autorizzazione dei genitori per i minorenni**.
- **Richiedere l'autorizzazione** al Comune - Sportello Unico per le autorizzazioni, **40 gg prima** del inizio del soggiorno, comunicando:
  - ✓ N. dei partecipanti e degli adulti accompagnatori (almeno 1 ogni 10)
  - ✓ Almeno un adulto in possesso dell'attestato di frequenza a corsi di Pronto Soccorso (BLS) che ha i seguenti requisiti (*Parere della Giunta Regionale Toscana del 11/07/2011*):
    - 1) Numero minimo di ore richiesto: 12 ore;
    - 2) Materie del corso: indicate nel DM 388/2003;
    - 3) Validità: 3 anni, poi ripetizione.

*In caso di mancata risposta nei successivi 30 gg, vale il SILENZIO-ASSENSO*

- Entro 48 ore dall'inizio del soggiorno inviare la lista completa dei partecipanti e le dichiarazioni di cui agli allegati A e B

## DA TENERE AL CAMPO

- ✓ Autorizzazioni al Soggiorno
- ✓ Autorizzazioni dei genitori per tutti i minori
- ✓ Autorizzazioni dei proprietari dei fondi per l'occupazione ed il transito
- ✓ Autorizzazione in deroga per accensione di fuochi
- ✓ Tutta la documentazione inviata con le richieste di Autorizzazione
- ✓ Lista dei Codici Censimento, compresi i censimenti temporanei per ospiti e cambusieri, documentazione dell'Assicurazione
- ✓ Cassetta di Pronto Soccorso, copia attestato di frequenza al corso di un capo presente, schede mediche sanitarie dei partecipanti
- ✓ Contenitori per la raccolta differenziata
- ✓ Alcune casse di acqua in bottiglia (*di scorta*)

## DA FARE AL CAMPO

- ⇒ Raccolta differenziata (verificare servizi di raccolta del Comune)
- ⇒ Ripristino dello stato dei luoghi
- ⇒ Utilizzare prodotti bio-compatibili per la disinfezione di bagni e latrine (consigliata la calce), le docce e il lavaggio delle stoviglie
- ⇒ Utilizzare bracieri e bidoni per i fuochi e mettere in atto misure di salvaguardia e protezione (pulire l'area, estintori, tuniche o secchi d'acqua pieni a portata di mano ...)



## Fac Simile allegato A

### **Requisiti e condizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in campeggio**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 84

Gli organizzatori del soggiorno didattico educativo in campeggio di cui all'istanza di autorizzazione

#### **Dichiarano**

- la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;
- la piena disponibilità dei fondi da occupare per il campeggio per il periodo interessato;
- la piena disponibilità dell'autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento dell'area di campeggio;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;

#### **Si impegnano**

- al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'attività;
- ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l'area di raccolta in maggiore prossimità all'area di campeggio,
- all'utilizzo di un wc da campeggio nella misura di uno per ogni dieci partecipanti, con l'impegno allo svuotamento giornaliero delle deiezioni in una fossa di profondità di almeno un metro, localizzata in area non interferente con acquedotti o sorgenti di acqua potabile fuori dalle rispettive aree di rispetto, disinfettata con materiali non inquinanti, e completamente ricoperta con la terra dello scavo al termine del suo utilizzo, o al conferimento giornaliero secondo le norme di legge quando si sia in presenza di sostanze chimiche per le quali non esista autorizzazione al rilascio nell'ambiente;
- a garantire un adeguato approvvigionamento di acqua potabile come evidenziato nella relazione allegata.
- al rispetto delle norme di prevenzione per l'accensione di fuochi di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana)

In fede

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

## Fac Simile allegato B

### **Requisiti e condizioni per lo svolgimento dei soggiorni didattico educativi in accantonamento**

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 84

Gli organizzatori di cui all'istanza di autorizzazione

#### **Dichiarano**

- che l'immobile sede del soggiorno, è abitabile, possiede le caratteristiche della civile abitazione, è dotato di servizi igienici, bagni o docce, disponibili nella misura indicata alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 35 del dpgr 23 aprile 2001 n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).
- la piena disponibilità delle autorizzazioni alla partecipazione dei minori da parte dei genitori o di chi ne esercita le funzioni;
- la piena disponibilità dell'autorizzazione al transito nei fondi interessati al passaggio delle comitive per il raggiungimento del luogo di soggiorno;
- il rispetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa per i partecipanti;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso;

#### **Si impegnano**

- ad effettuare la raccolta dei rifiuti prodotti secondo i principi della raccolta differenziata e il loro conferimento presso l'area di raccolta in maggiore prossimità del luogo di soggiorno.

In fede

Data \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

## Fac Simile allegato C



**AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani**  
**Gruppo** .....

Al Comune di .....

data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

alla c.a. del SINDACO

Oggetto: Richiesta Autorizzazione per soggiorno didattico-educativi di cui alla LRT 28 dicembre 2009, n. 84

Con la presente La informiamo che la scrivente Associazione svolgerà dal giorno..... al giorno..... un soggiorno didattico educativo nel territorio del Vostro Comune in località ....., il numero delle persone presenti previsto è..... delle quali n..... persone sono adulti accompagnatori.

Si preannuncia che entro le 48 ore successive all'inizio del soggiorno, gli organizzatori produrranno a codesto Comune l'elenco dei partecipanti effettivi.

Il proprietario dell'area / terreno / immobile sig. .... ha dato il suo assenso.

I responsabili in rappresentanza dell'associazione per la durata del soggiorno, sono:

.....  
.....

Si dichiara che il nostro tipo di attività si configura in quelle riconosciute dalla Legge della Regione Toscana numero 84 del 28/12/2009 e che saranno rispettati tutti i vincoli previsti dalla legge sopracitata.

In relazione alla Legge sopracitata si svolgerà un :

- campeggio autorganizzato nel rispetto delle norme previste all'allegato A della L.R.  
 soggiorno in accantonamento nel rispetto delle norme previste all'allegato B della L.R.

Il responsabile

.....

Indirizzo per eventuali comunicazioni

.....

## Fac Simile autorizzazioni del proprietario

***Autorizzazione all'utilizzo del fondo ed al transito sui fondi  
per il passaggio della comitiva per il suo raggiungimento***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

In qualità di proprietario/conducente/ \_\_\_\_\_

del fondo sito in loc. \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

nella piena disponibilità dello stesso e delle autorizzazioni al transito nei fondi interessati dal passaggio della comitiva, a piedi o con mezzi motorizzati, per il raggiungimento dell'area di campeggio

### **AUTORIZZA**

Il gruppo Scout AGESCI \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_, all'utilizzo del fondo di cui sopra

per le finalità didattico educative secondo le norme di Legge

A partire dalla data \_\_\_\_\_ fino al \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

## Fac Simile autorizzazione genitori

### Autorizzazione per i minorenni da compilare da parte dei genitori



**AGESCI Gruppo Scout**.....

Il sottoscritto/a (genitore o tutore) \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

in qualità di esercente la potestà genitoriale su (ragazzo) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

## **AUTORIZZA**

Il proprio figlio/la propria figlia a partecipare al soggiorno didattico educativo in accantonamento/in campeggio organizzato dal gruppo Scout AGESCI \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, cap \_\_\_\_\_, Via/Piazza \_\_\_\_\_ che si svolgerà in loc. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere al corrente delle attività che si svolgeranno e di approvare la partecipazione alle stesse da parte del proprio figlio/la propria figlia.

Numero di Cellulare del genitore o del referente \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

## Link utili

### **Agesci Toscana Settore Protezione Civile**

[http://www.agesci.toscana.it/pagina\\_categoria.aspx?codice\\_pagina=2010PAG00000287&codice\\_catnews=2010NWC0000011&sid=c52b03381f554a9eb0d4a8ad1f2d99af](http://www.agesci.toscana.it/pagina_categoria.aspx?codice_pagina=2010PAG00000287&codice_catnews=2010NWC0000011&sid=c52b03381f554a9eb0d4a8ad1f2d99af)

### **Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 84**

[http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2009/legge-2009-00084.xml&dl\\_t=text/xml&dl\\_a=y&dl\\_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0](http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2009/legge-2009-00084.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0)

### **Regolamento Forestale DPGR 48/r**

[http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/boschi\\_foreste/rubriche/atti\\_delibere/visualizza\\_asset.html\\_945624261.html](http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/agricoltura/boschi_foreste/rubriche/atti_delibere/visualizza_asset.html_945624261.html)

### **LRT 42/00 Testo Unico delle Leggi Regionali sul Turismo**

[http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1239987635643\\_legge-2000-00042.pdf](http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/1239987635643_legge-2000-00042.pdf)

### **Rete Escursionistica Toscana e sentieri C.A.I.**

[http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/territorio/cartografia/rubriche/piani\\_progetti/visualizza\\_asset.html\\_807874863.html](http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/sezioni/territorio/cartografia/rubriche/piani_progetti/visualizza_asset.html_807874863.html)

